

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/122 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2017

concernente l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione di torba in Finlandia

[notificata con il numero C(2017) 237]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata da Vapo Oy,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

1.1. La richiesta

- (1) Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto da Vapo Oy (di seguito «Vapo» o «la richiedente») una richiesta ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE (di seguito «la richiesta»).
- (2) Vapo è un'impresa pubblica, partecipata per il 50,1 % dallo Stato finlandese e per il 49,9 % da Suomen Energiavarat Oy, una società di proprietà di aziende energetiche municipali e cooperative per l'energia elettrica.
- (3) La richiesta riguarda attività relative alla produzione di torba in Finlandia.
- (4) La richiesta era accompagnata da una dichiarazione dell'autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori (di seguito «NCA») del 2 novembre 2015. Secondo la Commissione, tale documento non si qualifica come posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, poiché si limita ad affermare che le condizioni citate sono soddisfatte senza presentare argomenti a sostegno di quanto affermato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ G.U. L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽³⁾ Secondo tale posizione, l'NCA «non vede motivi particolari per opporsi alla concessione di un'esenzione dalle norme in materia di appalti pubblici.» Tuttavia, le conclusioni contenute nella posizione dell'NCA non sono debitamente motivate. In particolare, la posizione non contiene riferimenti alla prima condizione per l'esenzione, ossia il libero accesso al mercato, e non giunge a una conclusione sull'esatta definizione attuale del mercato del prodotto o del mercato geografico rilevante.

